



» **Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni. Applicazione D.P.R. 328/2001.**



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

Dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici  
SAUS - Ufficio VI

Protocollo: n. 2126

Roma, 28 maggio 2002

Ai Rettori delle Università

Ai Direttori degli Istituti Universitari

LORO SEDI

**OGGETTO:** Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni. Applicazione D.P.R. 328/2001.

A seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 5 giugno 2001, n.328, questo Ministero ha indetto, con ordinanza in data 12 marzo 2002, gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate dal citato provvedimento, secondo le nuove disposizioni ivi previste.

Posto che successivamente all'emanazione dell'ordinanza sono pervenuti a questi Uffici numerosi quesiti relativi all'applicazione del nuovo regolamento, si procede a chiarire le seguenti questioni:

per quel che riguarda la **professione di architetto** si fa preliminarmente presente che, laddove nell'ordinanza si fa riferimento alla professione di architetto, il termine deve intendersi comprensivo anche dei settori di pianificatore, paesaggista e conservatore. Si esprime, inoltre, l'avviso che i laureati in architettura secondo l'ordinamento previgente possano partecipare agli esami di Stato per uno qualunque dei settori previsti dal D.P.R. n.328.

Rispetto allo svolgimento della prova pratica e della prima prova scritta previste dall'articolo 17 comma 3 del D.P.R. 328/2001 per la professione di architetto, si ritiene che esse debbano essere svolte nello stesso giorno posto che la prima prova scritta costituisce un commento alla prova pratica ed è pertanto necessario che il candidato, nel predisporre il testo, disponga del primo elaborato.

Per quanto concerne i titoli di ammissione per accedere al settore "pianificazione territoriale", l'art.19, comma 4, lettera a del D.P.R. n.328 prevede quali titoli validi la laurea in scienze ambientali e la laurea in pianificazione territoriale ed urbanistica. Si esprime però l'avviso che a tale esame possano essere ammessi anche i laureati in urbanistica e quelli in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, atteso che la laurea in pianificazione territoriale e urbanistica ha sostituito soltanto nella denominazione quella in urbanistica ed ha mutato a sua volta denominazione in laurea in pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale. Il Ministero sta comunque valutando l'opportunità di introdurre sul punto una modifica al regolamento.

Si rappresenta altresì che possono accedere agli esami di Stato per la professione di architetto, oltre che agli esami di Stato per la professione di ingegnere, i possessori della laurea in ingegneria edile - architettura (corso di laurea corrispondente alla direttiva CEE 85/384).

Per l'ammissione all'esame di Stato per l'iscrizione al settore "conservazione dei beni architettonici e ambientali" la lettera b) del citato articolo 19, comma 4, richiede il possesso della sola laurea in storia e conservazione dei beni

